


Whistleblower



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna





Chi è?

Con questo termine (letteralmente, “colui che suona nel fischietto”) si identifica il soggetto, pubblico dipendente, che denuncia condotte irregolari, all’interno della propria organizzazione lavorativa, delle quali sia stato diretto testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.



Le novità della Legge Anticorruzione

La Legge 190 del 2012 (c.d. "Anticorruzione") introduce il nuovo **art. 54-bis** nel **D.lgs.165/2001** a tutela del *Whistleblower*.

Art. 54 bis: "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".



Le misure introdotte

- Divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*
- Tutela dell'anonimato
- Previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis d.lgs. n.165* del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante



I destinatari della segnalazione

- Autorità giudiziaria
- Corte dei Conti
- Proprio superiore gerarchico



Il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*.

Per “misure discriminatorie” si intende: le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale sono state poste in essere, al Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza.



La tutela dell'anonimato

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato:

- 1) Se non c'è consenso del segnalante;
- 2) Se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su **accertamenti distinti e ulteriori rispetto** alla segnalazione (si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante può essere rivelata:

Se la **contestazione è fondata in tutto o in parte** sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è **assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato**



Sottrazione al diritto di accesso

La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990.



La procedura di segnalazione

Le segnalazioni sono prodotte utilizzando l'allegato 2 al Codice di Comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.

La procedura di segnalazione è descritta nella Sezione Terza all'art. 21 del suddetto codice.

La documentazione è liberamente consultabile all'indirizzo:

<http://www.ausl.rn.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare.html>